



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO "Ramiro Fabiani"
Via 4 Novembre, 82/84 -36048 BARBARANO MOSSANO (VI)
Tel. 0444/886073 Cod. Fisc. 80023430244 - Cod. Mecc. VIIC87300R
<http://www.icsbarbarano.edu.it> e-mail: segreteria@icsbarbarano.it
P.E.C. viic87300r@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Il Consiglio di istituto

- VISTO** il D.P.R. n. 249 del 24.06.1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235;
- VISTA** la legge 7 .08.1990, n. 241 e successive modificazioni;
- VISTO** il D.Lgs 16.04.1994, n. 297 e successive modificazioni
- PREMESSO CHE** Lo "Statuto degli studenti e delle studentesse" accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);
- PREMESSO CHE** la scuola dell'autonomia "si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana" (art.2, comma 2, D.P.R. 8.03.1999, n. 275);
- VISTA** La Direttiva 05/02/2007, n. 16 - Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;
- VISTA** La direttiva del MPI n. 104 del 30.11.2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali";
- VISTA** La Direttiva del 30/11/2007, n.104 - Linee di indirizzo e chiarimenti in ordine alla normativa e tutela della privacy, con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
- VISTA** La Nota Prot. N° 3602 del 31/07/2008 relativa a D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
- VISTA** La legge n. 71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo
- VISTO** Il DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 - chiarimenti in ordine al divieto di fumo anche all'esterno della scuola purché pertinenza della stessa. Il divieto di utilizzo è esteso anche all'uso di sigarette elettroniche nei locali chiusi e all'aperto.
- VISTO** La legge n. 92/2019 Introduzione dell'insegnamento scolastico della Educazione Civica (art. 7)

DECRETA

il presente Regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, ai principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché al rispetto della dignità delle persone e alla protezione e salvaguardia della salute di ciascuno e della comunità.

Art. 1 - Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, prevede le infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e declina il relativo procedimento. Esso è funzionale al conseguimento degli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto e rappresenta una misura attuativa delle previsioni della legge 29 maggio 2017, n.71.
2. I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari se non in ragione di una condotta intenzionale o colposa. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Il presente Regolamento determina le modalità attraverso le quali gli studenti sono sentiti in relazione alle esigenze di celerità del procedimento. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e delle conseguenze che dall'infrazione derivano. All'autore dell'infrazione è offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività socialmente utili per l'Istituto.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; le sanzioni che comportano l'allontanamento oltre i quindici giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale sono adottati dal Consiglio d'Istituto.
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
8. Ove non diversamente disposto da norme di rango superiore e dal presente regolamento, alla contestazione degli addebiti provvede il Dirigente Scolastico.

Art. 2 - Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, anche sul piano formale, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi. Sono

- parimenti vietate tutte le condotte non conformi agli obblighi di condotta previsti dal presente Regolamento commesse in danno della famiglia, anche di fatto, del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché al rispetto della dignità delle persone.
 4. Gli studenti devono osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di Istituto.
 5. Gli studenti devono utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
 6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
 7. Durante l'orario scolastico gli studenti non utilizzano, senza preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente, dispositivi di telefonia mobile, informatici o telematici di qualunque natura. Nessuna registrazione audio, video o fotografica è ammessa durante l'orario scolastico se non preventivamente autorizzata dal personale docente o dal dirigente e con specifico riferimento a particolari eventi significativi per la vita della comunità scolastica. L'autorizzazione è comunque condizionata al rispetto della dignità umana. Il divieto di cui al presente comma si estende a tutto il tempo scuola, ivi compresa la ricreazione, le uscite didattiche e la ricreazione, fatta salva la preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente.
 8. Gli studenti osservano sempre una condotta rispettosa dell'integrità fisica e patrimoniale, nonché dell'integrità psichica e della dignità morale di tutti i soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nella vita extrascolastica. L'obbligo di osservare una condotta rispettosa dell'integrità psichica e della dignità morale nei confronti dei predetti soggetti è automaticamente riferito a tutte le relazioni intrattenute, in qualsiasi tempo, con strumenti informatici o telematici nella rete o nei social network di qualsiasi natura.
 9. Ogni disposizione del Regolamento prevista a tutela del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni deve essere applicata tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
 10. Gli studenti non possono portare a scuola oggetti pericolosi (coltellini, petardi, fiammiferi...) o non conformi all'attività scolastica (cellulare, giornalini, videogiochi...). Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti.

Art. 3 – Tabella dei comportamenti sanzionabili, tipologia di sanzioni, procedura e soggetti competenti a sanzionare

VIIC87300R - ADB6969 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005785 - 22/11/2023 - I.1 - I

	Comportamenti sanzionabili	Tipologia di sanzione	Procedura	Soggetti competenti a sanzionare
Infrazioni lievi	a) presentarsi alle lezioni in ritardo senza giustificazione	Richiamo verbale	Rilevazione della mancanza-ascolto motivazioni alunno- richiamo verbale con annotazione sul registro elettronico (sezione note personali visibile a tutore e consiglio di classe).	Docente presente al fatto
	b) presentarsi alle lezioni privi del materiale didattico o, se previsti, dei prescritti dispositivi di protezione individuale			
	c) disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione	Ammonizione verbale e scritta	Rilevazione della mancanza-ascolto motivazioni alunno (l'insegnante avrà cura di sentire anche altre parti in causa/compagni testimoni)- richiamo verbale- ammonizione scritta sul registro elettronico (sezione note personali visibile a tutore e consiglio di classe) - la famiglia viene informata telefonicamente - possibile convocazione dei genitori per incontro con docente e DS o altro docente della classe e ascolto motivazioni.	Docente presente al fatto
	d) tenere comportamenti scorretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni (es: spinte, urla, schiamazzi, uscite dall'aula, inosservanza della fila, litigi fra compagni, ecc.)	Possibile sostituire o accompagnare e la sanzione con provvedimenti educativi miranti al rimedio del danno, alla riflessione e al ravvedimento		
Infrazioni gravi	a) reiterare una delle condotte sanzionabili definite lievi. La reiterazione s'intende integrata dopo la terza infrazione sanzionata	Ammonizione scritta sinteticamente e motivata	Rilevazione della mancanza-ascolto motivazioni alunno (l'insegnante avrà cura di sentire anche altre parti in causa/compagni testimoni)- richiamo verbale - deferimento al DS per richiamo verbale (se DS non è presente il docente lo avvisa tramite comunicazione per iscritto con descrizione del fatto) - ammonizione scritta sul registro elettronico (sezione note personali visibile a tutore e consiglio di classe) - la famiglia viene informata telefonicamente - convocazione dei genitori per incontro con docente e DS o altro docente della classe e ascolto motivazioni - ammonizione scritta del DS da inserire sul registro di classe	Docente e/o Dirigente scolastico

b) utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo idoneo a registrare e diffondere suoni e/o immagini durante l'orario scolastico;		Rilevazione della mancanza-ascolto motivazioni alunno (l'insegnante avrà cura di sentire anche altre parti in causa/compagni testimoni)-richiamo verbale - ritiro del dispositivo e deposito in segreteria fino al recupero da parte dei genitori/tutori - deferimento al DS per richiamo verbale (se DS non è presente, il docente lo avvisa tramite comunicazione per iscritto con descrizione del fatto) - ammonizione scritta sul registro elettronico (sezione note personali visibile a tutore) - la famiglia viene informata telefonicamente - convocazione dei genitori per incontro con docente e DS o altro docente della classe e ascolto motivazioni - ammonizione scritta del DS da inserire sul registro di classe	Docente e/o Dirigente scolastico
c) fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola		Rilevazione della mancanza-ascolto motivazioni alunno (l'insegnante avrà cura di sentire anche altre parti in causa/compagni testimoni) - richiamo verbale - deferimento al DS per richiamo verbale (se DS non è presente il docente lo avvisa tramite comunicazione per iscritto con descrizione del fatto) - ammonizione scritta sul registro elettronico (sezione note personali visibile a tutore) - la famiglia viene informata telefonicamente- possibile convocazione dei genitori per incontro con docente e DS o altro docente della classe e ascolto motivazioni - ammonizione scritta del DS da inserire sul registro di classe. E' prevista anche la sanzione amministrativa secondo norme vigenti.	Docente e/o Dirigente scolastico
d) non frequentare le lezioni intenzionalmente e senza giustificato motivo	Sospensione fino a 3 giorni con o senza frequenza	Rilevazione della mancanza - ascolto motivazioni alunno (l'insegnante avrà cura di sentire anche altre parti in causa/compagni testimoni) - richiamo verbale e	Docente/ Coordinatore di classe e Consiglio di classe
e) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole a			

<p>dirigente, docenti, personale della scuola e compagni</p>	<p>Possibile sostituire o accompagnare e la sanzione con provvedimenti educativi miranti al rimedio del danno, alla riflessione e al ravvedimento</p>	<p>ammonizione scritta sul registro elettronico (sezione note personali visibile a tutore e consiglio di classe) - la famiglia viene informata telefonicamente - relazione scritta sull'accaduto inviata al DS con richiesta di avvio del procedimento - contestazione di addebito - convocazione dei genitori e studenti entro 5 giorni per ascolto delle motivazioni- acquisizione di eventuali memorie scritte, prove a carico, testimonianze delle persone coinvolte (ISTRUTTORIA). Dopo audizione DS valuta se procedere con: -archiviazione del caso -convocazione del Consiglio di Classe. A livello di C. di C. in forma allargata: discussione e decisione. Comunicazione della delibera adottata da C.d.C tramite atto formale alla famiglia.</p> <p>Il provvedimento disciplinare non estinguono l'obbligo del Dirigente Scolastico di presentare specifica denuncia alla competente autorità giudiziaria.</p>	<p>Docente/ Coordinatore di classe e Consiglio di classe</p>
<p>f) imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo</p>			
<p>g) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola docenti, personale della scuola e compagni per dolo, negligenza o disattenzione</p>			
<p>h) utilizzo di linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti di dirigente, docenti, personale della scuola e compagni in presenza o tramite account istituzionale (gmail., classroom, meet...)</p>	<p>Sospensione fino a 15 giorni con o senza frequenza</p>	<p>Possibile sostituire o accompagnare e la sanzione con provvedimenti educativi miranti al rimedio del danno, alla riflessione e al ravvedimento</p>	
<p>i) pubblicazione, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., di commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto dirigente, docenti, personale della scuola e compagni.</p>	<p>Possibile sostituire o accompagnare e la sanzione con provvedimenti educativi miranti al rimedio del danno, alla riflessione e al ravvedimento</p>	<p>Possibile sostituire o accompagnare e la sanzione con provvedimenti educativi miranti al rimedio del danno, alla riflessione e al ravvedimento</p>	
<p>l) inosservanza delle disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, etc.);</p>	<p>Possibile sostituire o accompagnare e la sanzione con provvedimenti educativi miranti al rimedio del danno, alla riflessione e al ravvedimento</p>	<p>Possibile sostituire o accompagnare e la sanzione con provvedimenti educativi miranti al rimedio del danno, alla riflessione e al ravvedimento</p>	

Infrazioni gravissime	a) utilizzo di linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti di dirigente, docenti, personale della scuola e compagni in presenza o tramite account istituzionale (Gmail, Classroom, Meet...) se diretto a colpire persone con bisogni educativi speciali o comunque vulnerabili perseguendo finalità discriminatorie o razziste;	Sospensione/ allontanament o da scuola superiore ai 15 giorni - sospensione fino al termine delle lezioni - esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale	Rilevazione della mancanza - ascolto motivazioni alunno (l'insegnante avrà cura di sentire anche altre parti in causa/compagni testimoni) - richiamo verbale e ammonizione scritta sul registro elettronico (sezione note personali visibile a tutore) - la famiglia viene informata telefonicamente- relazione scritta sull'accaduto inviata al DS con richiesta di avvio del procedimento - contestazione di addebito - convocazione dei genitori e dello studente entro 5 giorni per ascolto delle motivazioni, acquisizione eventuali memorie scritte, prove a carico, testimonianze delle persone coinvolte (ISTRUTTORIA). Dopo audizione DS valuta se procedere con: -archiviazione del caso -convocazione del Consiglio di Istituto. A livello di Consiglio di Istituto avviene la discussione e la decisione. Comunicazione della delibera adottata da Consiglio di Istituto tramite atto formale alla famiglia. Il provvedimento disciplinare non estinguono l'obbligo del Dirigente Scolastico di presentare specifica denuncia alla competente autorità giudiziaria.	Docente /Coordinat ore di classe e Consiglio di istituto
	b) pubblicazione, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., di commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi nei confronti di dirigente, docenti, personale della scuola e compagni con bisogni educativi speciali o comunque vulnerabili perseguendo finalità discriminatorie o razziste;			
	c) la reiterazione delle condotte sanzionabili definite gravi. La reiterazione s'intende integrata dopo la terza infrazione contestata e sanzionata;			
	d) l'invio a dirigente, docenti, personale della scuola e compagni di messaggi a contenuto sessuale mediante strumenti informatici o telematici o dispositivi di telefonia mobile in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo;			
	e) minaccia di violenze fisiche o molestia compiuta in presenza o mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici nei			

<p>confronti di dirigente, docenti, personale della scuola e compagni.</p>			
<p>f) sottrarre beni o materiali a danno di dirigente, docenti, personale della scuola e compagni nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico;</p>			
<p>g) compiere atti di vandalismo su cose;</p>			
<p>h) compiere atti di violenza, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, nei confronti di dirigente, docenti, personale della scuola e compagni nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico;</p>			
<p>j) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;</p>			
<p>k) fare uso di e/o spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti;</p>			
<p>l) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali senza il consenso dell'interessato</p>			
<p>m) aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, diffamazioni, furti d'identità, alterazione, acquisizione illecita, trattamento illecito di dati personali realizzati in via telematica in danno di dirigente, docenti, personale della scuola e compagni.</p>			

Alunni con Bisogni Educativi Speciali o con documentazione specifica verranno considerati in relazione al loro PEI, PDP.

Art. 4 - Sanzioni alternative e accessorie

In alternativa alle sanzioni previste da Consiglio di Classe è possibile concordare, in sostituzione della sanzione, lo svolgimento di provvedimenti educativi miranti al rimedio del danno, alla riflessione e al ravvedimento. Tali attività, le cui finalità devono essere esclusivamente di tipo rieducativo, sono proposte dal Dirigente scolastico alla famiglia, sentito il parere del consiglio di classe.

Per un certo periodo – variabile a seconda del comportamento sanzionato - gli studenti frequenteranno la scuola ma svolgeranno delle attività suggerite dai componenti del Consiglio di classe e sotto la sorveglianza di un docente. L'attività alternativa, previa accettazione dello studente e dei genitori, sarà comunque concordata con il Dirigente scolastico.

Il C.d.C può deliberare anche la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi di istruzione, uscite didattiche e visite guidate.

Art. 5 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni

1. Per le infrazioni di lieve gravità l'efficacia educativa dell'intervento correttivo del docente e la necessità di contenere al massimo il turbamento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal docente presente al fatto come previsto nella tabella riassuntiva.
2. Per le infrazioni gravi tipologia a, b, c punibili con ammonimento scritto del docente e/o del Dirigente, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo della scuola e l'esigenza di ripristinare immediatamente l'ordinato svolgimento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal Dirigente scolastico/docente presente al fatto come previsto nella tabella riassuntiva.
3. Per tutte le altre infrazioni gravi (tipologia d, e, f, g, h, i) e gravissime il dirigente scolastico, su richiesta da parte del docente che avrà cura di descrivere il fatto in forma scritta, provvede alla contestazione scritta degli addebiti mediante comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241 e convoca lo studente per il contraddittorio a sua difesa entro cinque giorni dalla contestazione. Il Dirigente scolastico provvede, direttamente o mediante delegato, agli atti istruttori ritenuti opportuni.
4. La comunicazione di **avvio del procedimento** contenente la contestazione degli addebiti deve essere comunicata ai genitori dello studente. La comunicazione è effettuata mediante posta elettronica e/o viene convocato il genitore a cui viene consegnato il documento. L'atto deve recare la chiara descrizione delle condotte poste in essere dallo studente.
5. Qualora nell'evento rilevante disciplinarmente siano coinvolti altri studenti offesi dalla condotta dell'incolpato, costoro e i loro genitori sono avvisati dell'apertura del procedimento in qualità di contro-interessati con le stesse modalità indicate nel comma precedente.
6. Lo studente incolpato ha diritto di farsi assistere da un genitore.

7. L'audizione si svolge alla presenza del Dirigente scolastico e del coordinatore di classe. Lo studente espone le proprie giustificazioni e può avvalersi di prove documentali o testimonianze. Le prove a discarico sono assunte direttamente nel corso dell'audizione a discrezione del Dirigente scolastico. Qualora ne facciano richiesta, gli alunni contro-interessati possono presenziare all'audizione accompagnati da un genitore. Dell'audizione viene redatto apposito verbale a cura di un funzionario delegato dal dirigente scolastico.
8. A seguito dell'audizione il Dirigente scolastico, qualora non ravvisi elementi certi di rilevanza disciplinare, dispone l'archiviazione del procedimento con atto scritto comunicato all'incolpato e agli eventuali contro-interessati. In tutti gli altri casi, il dirigente rimette gli atti, secondo la rispettiva competenza, al Consiglio di Classe o al Consiglio d' Istituto ai fini della deliberazione del provvedimento finale.
9. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di giorni trenta. Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono ordinatori e la loro violazione non determina decadenza dall'esercizio del potere disciplinare né l'invalidità del provvedimento finale a condizione che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa dell'incolpato.

Art. 6 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

1. L'Organo Collegiale è convocato dal dirigente scolastico entro sei giorni dall'audizione dell'incolpato.
2. Delle operazioni compiute dall'Organo Collegiale è redatto sintetico verbale.
3. Il provvedimento che delibera la sanzione, immediatamente esecutivo, è redatto per iscritto e deve essere motivato. Nelle ipotesi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, la motivazione deve esplicitare le ragioni per le quali non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Il provvedimento deve recare l'indicazione della sanzione irrogata, la sua durata, la sua decorrenza, nonché l'organo e i termini per proporre impugnazione.
4. L'irrogazione della sanzione disciplinare non esclude l'obbligo di risarcire i danni arrecati alle vittime della condotta ai sensi delle leggi vigenti.
5. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente facciano ritenere inopportuno il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
6. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.
7. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
8. In caso di trasferimento ad altro Istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione. Parimenti, in caso di iscrizione in corso d'anno di un allievo proveniente da altro istituto, il dirigente scolastico darà esecuzione alla sanzione pendente e non ancora scontata nei termini stabiliti dall'istituto di provenienza.

Art. 7 - Impugnazioni

1. Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo al dirigente scolastico. Il dirigente scolastico, verificati i fatti e sentiti i docenti coinvolti, decide sul reclamo con provvedimento succintamente motivato.
2. Avverso i provvedimenti assunti dal dirigente scolastico è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
3. Verso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto è ammesso ricorso entro quindici giorni decorrenti dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
4. L'Organo di Garanzia si pronuncia entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 8 – Organo di garanzia

1. Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art.5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del D.P.R. 21.11.2007, n. 235.
2. L'Organo di Garanzia dura in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità sono surrogati con i membri supplenti.
3. L'organo di Garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Del presente Regolamento, affisso all'Albo della scuola, è fornita copia a tutti gli studenti e alle famiglie.

Il presente Regolamento, con gli opportuni adattamenti in base al caso, è applicabile anche agli alunni della scuola primaria.

Delibera n. 37/3 del collegio docenti del 30/10/2023

Delibera n. 98/10 del consiglio di istituto del 3/11/2023



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Daniela Pozza

Firmato digitalmente da Daniela Pozza